



FIA “IMMOBILIARE DINAMICO” GESTITO DA BNP PARIBAS REIM SGR P.A.

ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

**convocata per il 30 dicembre 2020, ore 15.00, in Milano, via Statuto n. 11,
ai sensi dell’art. 19 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157**

* * *

TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

* * *

Con riferimento alla materia posta all'ordine del giorno, l'Assemblea dei partecipanti al fondo di investimento alternativo denominato “Immobiliare Dinamico” è invitata a pronunciarsi in merito alla seguente proposta di deliberazione:

«L’Assemblea dei partecipanti al fondo di investimento alternativo denominato “Immobiliare Dinamico”, esaminata la relazione illustrativa messa a disposizione dal Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM SGR p.A., delibera di approvare le seguenti modifiche al regolamento di gestione del predetto fondo, volte ad attribuire alla SGR la facoltà di prorogare in via straordinaria il relativo termine di durata non oltre il 31 dicembre 2022, ai sensi dell’art. 19 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157:

- *all’art. 2 del regolamento di gestione sono introdotti i seguenti commi 4, 5, 6, 7 e 8:
“4. Come stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR del 16 dicembre 2020 e successiva delibera dell’Assemblea dei Partecipanti del 30 dicembre 2020, la SGR può, con delibera motivata dell’Organo amministrativo e con parere conforme dell’Organo di controllo, nell’esclusivo interesse dei partecipanti, prorogare, in via straordinaria, il termine di durata del Fondo fino al 31 dicembre 2022 (la “Proroga Straordinaria”).
5. L’eventuale ricorso alla Proroga Straordinaria vale quale revoca del periodo di grazia deliberato dalla SGR ai sensi di cui al precedente comma 2. La revoca decorre a partire dalla data di effettivo ricorso alla Proroga Straordinaria da parte della SGR.
6. Allo scadere della Proroga Straordinaria eventualmente adottata, la SGR avrà la facoltà di fare nuovamente ricorso al periodo di grazia, per una durata non superiore alla durata residua dello stesso alla data di effettiva adozione della Proroga Straordinaria.
7. Durante la Proroga Straordinaria, così come durante il successivo periodo di grazia eventualmente deliberato ai sensi di cui al precedente comma 6: (i) l’attività di gestione è finalizzata, esclusivamente, al completamento dell’attività di smobilizzo degli investimenti. In tale attività sono ricompresi anche gli interventi di valorizzazione e riqualificazione degli attivi patrimoniali, ove necessari a incrementarne il presumibile valore di realizzo e a condizione che tali interventi abbiano un orizzonte temporale non superiore al termine finale di durata del Fondo; (ii) la misura della commissione di gestione fissa di cui all’articolo 32, comma 1, lett. a), num. 1, del presente Regolamento, è ridotta di due terzi rispetto alla commissione originariamente prevista dal Regolamento al momento*



dell'istituzione del Fondo; (iii) è fatto divieto di prelevare dal Fondo la commissione aggiuntiva annua di cui all'articolo 32, comma 1, lett. a), num. 2, del presente Regolamento, nonché la commissione variabile finale di cui all'articolo 32, comma 1, lett. a), num. 3, del presente Regolamento; (iv) è fatto obbligo di distribuire ai partecipanti, con cadenza almeno semestrale, la totalità dei proventi netti realizzati, fermo restando il rispetto delle obbligazioni assunte dal Fondo.

8. Le determinazioni assunte con riguardo alla Proroga Straordinaria devono essere comunicate, tempestivamente, alla Banca d'Italia e alla Consob, nonché ai partecipanti al Fondo con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota e mediante pubblicazione sul sito internet della SGR, sul quotidiano di cui all'articolo 37 del presente Regolamento e su almeno un ulteriore quotidiano a diffusione nazionale. Le determinazioni sono trasmesse, senza indugio, alla società di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa”;

- l'art. 13, comma 1, del regolamento di gestione è sostituito con il seguente testo:
“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, num. (iv), del presente Regolamento, il Fondo prevede la distribuzione ai partecipanti, con frequenza annuale, di tutti i proventi risultanti dalla gestione dei beni che compongono il patrimonio del Fondo (di seguito, “Proventi”), fatta salva diversa e motivata determinazione del Consiglio di Amministrazione della SGR. I Proventi realizzati e non distribuiti in esercizi precedenti, al netto delle eventuali perdite, concorreranno alla formazione dei Proventi da distribuire negli esercizi successivi”;
- l'art. 40, comma 6, del regolamento di gestione è sostituito con il seguente testo:
“6. La liquidazione del Fondo si conclude in ogni caso entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine di durata del Fondo, così come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 2, ovvero dalla data di deliberazione dello scioglimento volontario della SGR”».